

STUDIO RAG. CLAUDIO CATTANEO
COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

Informativa alla clientela ex Decreto Legislativo 21 novembre 2007, numero 231

Spett. 1e

OGGETTO: Informativa Antiriciclaggio

Gentile Cliente,

Con il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, numero 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 290, Supplemento Ordinario numero 267, del 14 dicembre 2007, è stata modificata la normativa in oggetto, sia con riferimento ai destinatari, sia con riferimento all'oggetto e modalità degli adempimenti.

Di seguito sintetizziamo le più importanti novità.

Trasferimento di denaro contante (art. 49)

Il comma 1, dell'articolo 49, così come successivamente modificato, dispone che, con *decorrenza 30 aprile 2008*, è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di *denaro contante* o di titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche *frazionata*, è complessivamente pari o superiore - alla data odierna - a 3.000,00 euro.

Per operazione *frazionata* si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 3.000,00 euro, effettuata in momenti diversi.

Si ritiene che, di norma, il pagamento di una fattura ad esempio per 5.000,00 euro (Iva compresa) effettuato in tre rate (esempio, 10,20,30 giorni) potrà continuare ad essere effettuato in contanti, in quanto modalità di pagamento espressamente prevista nel documento ed usuale nella prassi commerciale.

Assolutamente da evitare saranno, di contro, i prelevamenti o finanziamenti ravvicinati in contanti, seppur sottosoglia, fra soci e società, (siano esse di capitali o di persone) se le operazioni vanno, complessivamente, ad eguagliare o superare i 3.000,00 euro.

In particolare nei casi di prelevamenti/versamenti in contanti *fra soci e società* appare quindi assolutamente opportuno utilizzare movimentazioni in conto corrente mentre le operazioni in contanti, che cumulativamente eccedessero i 3.000,00 euro, sono possibili unicamente se derivanti da delibere distinte per ciascuna operazione (o scambio di corrispondenza antecedente all'operazione fra soci e società recante data certa).

Nuova disciplina su assegni (art. 49)

I commi da 4 a 11 dell'articolo 49 sanciscono, con decorrenza 30 aprile 2008, novità di rilievo in materia di emissione e circolazione di assegni bancari e circolari le quali, in estrema sintesi, impongono che i moduli di *assegni* devono essere muniti della *clausola di non trasferibilità*, fin dal momento del rilascio.

Obblighi di comunicazione per i professionisti (articolo 51)

I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (banche, intermediari finanziari, professionisti, società di revisione, eccetera) hanno l'obbligo di comunicare al MEF la notizia di infrazioni alle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante, di cui hanno notizia nello svolgimento della loro attività.

L'articolo 51 del decreto in commento evidenzia, in particolare che i professionisti, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, (e quindi anche nelle veste di tenutari delle scritture contabili) hanno l'obbligo, di comunicare le infrazioni in trattazione al MEF o, (più frequentemente) ai Dipartimenti provinciali dei servizi vari (per infrazioni al di sotto dei 250.000,00 euro).

L'articolo 58, comma, 7, del Decreto Legislativo in commento, conferma, in capo al professionista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell'importo non segnalato, (dall' 1 al 40 per cento invece la sanzione prevista per chi commette l'illecito) qualora tali irregolarità vengano accertate dagli organi competenti (di norma la Guardia di Finanza).

Obblighi di adeguata verifica della clientela (articoli 15 e seguenti)

Oltre all'identificazione del cliente, che richiede allo stesso di fornire al consulente tutti i propri dati personali unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, a partire dallo scorso 29 dicembre è richiesta al professionista una adeguata verifica della clientela.

Tale procedura richiede:

1) la verifica dell'identità dell'eventuale titolare effettivo. Si intende per *titolare effettivo* la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente, attraverso il possesso di una percentuale superiore al 25 per cento più uno, ovvero controlla in altro modo la direzione di una entità giuridica, nonché la persona fisica

per conto della quale è realizzata un'operazione;

2) l'acquisizione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto, nonché lo svolgimento di un controllo costante, nel corso del rapporto, anche in merito alla compatibilità dell'operazione con la conoscenza dell'attività svolta, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

Il Ministero dell'economia potrà adottare disposizioni attuative.

Va ricordato, a riguardo, che qualora il cliente non fornisca al professionista informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale lo stesso cliente è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000,00 a 50.000,00 euro (Decreto Legislativo numero 231/2007 articolo 55, comma 3).

Obblighi di registrazione (articoli 36 e seguenti)

I professionisti (a seguito della emanazione di futuri decreti attuativi) e i soggetti che forniscono servizi analoghi in materia di contabilità e tributi, sono obbligati alla tenuta di un "fascicolo del cliente" in cui raccogliere copie della documentazione attinente al rapporto professionale. Tutto il predetto materiale deve essere conservato per dieci anni.

Dovranno essere registrati:

- la data di instaurazione del rapporto;

- i dati identificativi del cliente e le generalità dei delegati;

- se si tratta di operazioni di importo pari o superiore a 12.500,00 euro, anche se collegate o frazionate, anche la causale, la tipologia dell'operazione ed i mezzi di pagamento.

Si definiscono operazioni collegate quelle che, pur non costituendo esecuzione del medesimo contratto, sono tra di loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto e lo scopo cui sono dirette.

Segnalazione di operazioni sospette (articoli 41 e seguenti)

Viene ribadito l'obbligo *per i professionisti di effettuare specifiche segnalazioni su operazioni sospette* ai fini antiriciclaggio ed in merito al finanziamento del terrorismo (Decreto Legislativo numero 109/2007) che dovessero venire ad evidenza nell'ambito del rapporto professionale con il cliente. L'individuazione delle stesse si basa, oltre che sulla specifica conoscenza del cliente e dell'operazione, anche sulla scorta di specifici "indicatori di anomalia" che vengono emanati e periodicamente aggiornati da parte degli organi preposti.

Utilizzo a fini fiscali (articolo 36)

I dati registrati sono utilizzabili a fini fiscali, sia al termine degli approfondimenti in esito a segnalazione di operazioni sospette, sia quando acquisiti nell'ambito dell'attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza.

Società fiduciarie (articolo 11).

Le società fiduciarie vengono qualificate quali intermediari finanziari e quindi sottoposte agli stessi obblighi di identificazione, verifica della clientela e segnalazione delle operazioni sospette. *Nei rapporti con le banche o altri intermediari finanziari qualificati, nonché con i professionisti, le fiduciarie dovranno indicare ai fini antiriciclaggio il nome del beneficiario per conto del quale effettuano le operazioni.*

Anagrafe dei rapporti (articolo 63)

Le *Holding di partecipazione (ex articolo 113 del Testo Unico Bancario)* sono ora escluse dagli adempimenti antiriciclaggio. Tuttavia, permane in capo a tali soggetti l'obbligo di comunicazione all' Anagrafe Tributaria, di tutti i rapporti in essere ed in particolare le partecipazioni, le associazioni in partecipazione, i finanziamenti ricevuti ed effettuati, i prestiti obbligazionari emessi o sottoscritti, il cash pooling, il rilascio di garanzie, le lettere di patronage.

Devono ora essere registrate e comunicate anche *le operazioni compiute al di fuori dei rapporti continuativi (operazioni fuori conto con le banche)* ed i dati dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari rapporti od effettuano operazioni *per conto o a nome di terzi*.

Tanto premesso, vi raccomandiamo di prestare la massima attenzione alle situazioni dianzi evidenziate.

Saluti
Studio Claudio Cattaneo

Per presa visione _____